

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3695 del 02/08/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA MARADINI DOLCIARIA SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE PRODOTTI DOLCIARIA (BISCOTTI)" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA GABRIELE ROSSETTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3797 del 01/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA **MARADINI DOLCIARIA SRL**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE PRODOTTI DOLCIARIA (BISCOTTI)" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA GABRIELE ROSSETTI.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- 1) l'istanza della Ditta **MARADINI DOLCIARIA SRL** (C.F. 02851540340), presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 3.4.2019 e trasmessa dallo stesso con nota n. 4804 del 9.4.2019 acquisita al prot. Arpae n. 57063 del 9.4.2019 per l'ottenimento dell'AUA per l'attività di "*produzione prodotti dolciaria (biscotti)*" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, via Gabriele Rossetti. L'istanza di AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- 2) la nota n. 59239 del 12.4.2019 con cui il SAC di Arpae evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
- 3) la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 6845 del 21.5.2019 acquisita al prot. Arpae n. 80127 del 21.5.2019;
- 4) l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 8312 del 14.6.2019 acquisita al prot. Arpae n. 94595 del 17.6.2019. In particolare era precisato che non sono previsti ulteriori titoli abilitativi oltre all'AUA;

Appurato che:

1. le emissioni in atmosfera derivano da forni di cottura in cui il calore sarà prodotto da impianti termici a metano le cui emissioni saranno espulse direttamente in atmosfera (E1, E3, E7, E9, E11 ed E15);
2. il consumo annuo di materie prime è pari a 4812,8 t/anno corrispondente ad un consumo giornaliero pari a circa 21,88 t/g;
3. non sono previste emissioni di tipo diffuso durante la movimentazione dei materiali in quanto saranno caricati in sili con ciclo chiuso; gli stessi presenteranno solo sfiati di sicurezza (S1, S2 ed S3). Per quanto riguarda il dosaggio viene dichiarata l'adozione di accorgimenti per minimizzare le emissioni diffuse;
4. sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

5. la pulizia sarà effettuata principalmente a secco per cui non sono previsti scarichi di acque reflue industriali e la poca acqua usata (circa 2 litri/g) sarà raccolta in un contenitore e smaltita come rifiuto. Gli scarichi saranno, quindi, solo di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae (acquisito agli atti con prot. n. 116266 del 24.7.2019);

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 29/7/2019 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi alla Ditta **MARADINI DOLCIARIA SRL** per l'attività di *produzione prodotti dolciaria (biscotti)* da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, via Gabriele Rossetti;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MARADINI DOLCIARIA SRL** (C.F. 02851540340) per l'attività di *produzione prodotti dolciaria (biscotti)* da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, via Gabriele Rossetti. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CAMERA DI COMBUSTIONE LINEA 1 PRIMA ZONA DI COMBUSTIONE – IMPIANTO POTENZA 390 KW ALIMENTATO A METANO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI

INQUINANTI:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CAMERA DI COTTURA LINEA 1 PRIMA ZONA DI COMBUSTIONE

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI

INQUINANTI:

Composti organici volatili non metanici (Ctot)	50	mg/Nm ³
Aldeidi totali	10	mg/Nm ³
Di cui formaldeide	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CAMERA DI COMBUSTIONE LINEA 1 SECONDA ZONA DI COMBUSTIONE – IMPIANTO POTENZA 390 KW ALIMENTATO A METANO

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI

INQUINANTI:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 CAMERA DI COTTURA LINEA 1 SECONDA ZONA DI COMBUSTIONE

Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI

INQUINANTI:

Composti organici volatili non metanici (Ctot)	50	mg/Nm ³
Aldeidi totali	10	mg/Nm ³
Di cui formaldeide	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 CAMERA DI COTTURA LINEA 1 FINE LINEA DI PRIMA COTTURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI

INQUINANTI:

Composti organici volatili non metanici (Ctot)	50	mg/Nm ³
Aldeidi totali	10	mg/Nm ³
Di cui formaldeide	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 CAMERA DI COTTURA LINEA 1 ZONA RICOTTURA

Portata massima				3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Aldeidi totali				10 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 CAMERA DI COMBUSTIONE LINEA 1 ZONA RICOTTURA – IMPIANTO POTENZA 390 KW ALIMENTATO A METANO

Portata massima				9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Materiale particellare				5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 CAMERA DI COTTURA LINEA 1 ZONA RICOTTURA

Portata massima				2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Aldeidi totali				10 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 CAMERA DI COMBUSTIONE LINEA 2 PRIMA ZONA COMBUSTIONE – IMPIANTO POTENZA 390 KW ALIMENTATO A METANO

Portata massima				9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Materiale particellare				5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 CAMERA DI COTTURA LINEA 2 PRIMA ZONA DI COMBUSTIONE

Portata massima				3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Aldeidi totali				10 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				5 mg/Nm ³

**EMISSIONE N. E11 CAMERA DI COMBUSTIONE LINEA 2 SECONDA ZONA DI COMBUSTIONE
– IMPIANTO POTENZA 390 KW ALIMENTATO A METANO**

Portata massima				500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Materiale particellare				5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E12 CAMERA DI COTTURA LINEA 2 SECONDA ZONA DI COMBUSTIONE

Portata massima				800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Aldeidi totali				10 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 CAMERA DI COTTURA LINEA 2 FINE LINEA DI PRIMA COTTURA

Portata massima				2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Aldeidi totali				10 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 CAMERA DI COTTURA LINEA 2 ZONA RICOTTURA

Portata massima				3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Composti organici volatili non metanici (Ctot)				50 mg/Nm ³
Aldeidi totali				10 mg/Nm ³
Di cui formaldeide				5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 CAMERA DI COMBUSTIONE LINEA 2 ZONA RICOTTURA – IMPIANTO POTENZA 390 KW ALIMENTATO A METANO

Portata massima				9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera				16 h/g
Durata massima annua				220 gg/anno
Altezza minima				11 m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA	DI	
INQUINANTI:				
Materiale particellare				5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)				350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)				35 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 CAMERA DI COTTURA LINEA 2 ZONA RICOTTURA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
CONCENTRAZIONE	MASSIMA	AMMESSA
DI		
INQUINANTI:		
Composti organici volatili non metanici (Ctot)	50	mg/Nm ³
Aldeidi totali	10	mg/Nm ³
Di cui formaldeide	5	mg/Nm ³

EMISSIONI DIFFUSE SFIATI SILOS S1, S2 ED S3

EMISSIONI DIFFUSE DOSATORE

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E3, E7, E9, E11, ed E15 nonché quanto disposto al seguente punto i) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo impiegato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **C.O.V. (espressi come Ctot)**;
 - metodo US EPA TO 11 A o NIOSH 2016 per la determinazione delle **aldeidi**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E2, E4, E5, E6, E8, E10, E12, E13, E14 ed E16 devono avere una frequenza almeno **biennale** ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni per ciascuna emissione E2, E4, E5, E6, E8, E10, E12, E13, E14 ed E16 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, stessi nonché i dati relativi ad almeno un monitoraggio di ciascuna emissione E1, E3, E7, E9, E11, ed E15 al fine della determinazione della portata e degli ossidi di azoto, effettuati in sede di messa a regime degli impianti;
- j) si fa riserva di modificare i limiti e le prescrizioni a seguito dei monitoraggi cui al punto precedente;

- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare due mesi;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;

3. di dare atto che:

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente

dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.